

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta

Settore servizi alberghieri, finanziari, socio-assistenziali,
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti

Schema di contratto di servizio per accettazione

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

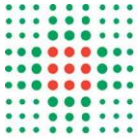
L'Azienda (...), P.I. n., con sede legale in via....., a
..... rappresentata, per delega del Direttore Generale, di cui alla
deliberazione n....., dal, per la carica
domiciliato in via(di seguito denominata
semplicemente Azienda)

E

La ditta, P.I. n. 000000000000000000, Registro delle Imprese
n.xxxxxxxxxxxxxx – CCIAA di XXXXXXXX n. con sede legale a, via
....., rappresentata dal Legale Rappresentante /**Procuratore munito di
apposita procura**, nato a..... (di seguito denominato
semplicemente Affidatario)

PREMESSO

⇒ che l'Azienda (...), in forza dei poteri alla stessa conferiti in materia di
procedure di acquisto, a seguito della gara europea a procedura aperta n. (...) **(...)**
ha aggiudicato in concessione, con determinazione n.**(...)** del giorno **(...)** il
servizio di rimozione di veicoli e motoveicoli irregolarmente parcheggiati nelle
aree dell'Azienda **(...)**, in base alle seguenti tariffe di rimozione:



o tariffe per dipendenti: € (...);

o tariffe per non dipendenti: € (...)

⇒ Che con nota di cui al prot.n. (...) del .../.../... è stata inviata comunicazione di aggiudicazione del servizio

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

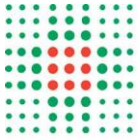
ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA

Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente contratto:

- 1) il capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalla ditta;
- 2) l'allegato al capitolato speciale "Clausole vessatorie";
- 3) la comunicazione di aggiudicazione;
- 4) l'offerta economica presentata dalla Ditta;
- 5) il patto d'integrità accettato in sede di gara;
- 6) il Codice di Comportamento dell'Azienda USL di Bologna accettato in sede di gara;
- 7) la garanzia definitiva;
- 8) la polizza di assicurazione prevista dal Capitolato.
- 9) la nomina di responsabile di trattamento dati (all.1, 2),

Si allegano al presente contratto:

- 1) il capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalla ditta;
- 2) l'allegato al capitolato speciale "Clausole vessatorie";
- 3) l'offerta economica presentata dalla ditta;



- 4) il Codice di Comportamento dell'Azienda USL di Bologna accettato in sede di gara;
- 5) il patto d'integrità accettato in sede di gara;
- 6) la garanzia definitiva
- 7) la polizza di assicurazione prevista dal Capitolato;
- 8) la nomina di responsabile di trattamento dati (all.1, 2)

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di rimozione di veicoli e motoveicoli irregolarmente parcheggiati nelle aree dell'Azienda (...), da eseguirsi a cura del Concessionario.

ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Il contratto è regolato dalle norme del Capitolato Speciale allegato alla presente, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Affidatario.

Ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti.

ARTICOLO 4. TARIFFE DI RIMOZIONE

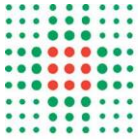
Le tariffe (così come risultanti dall'offerta economica) applicate dal concessionario per lo svolgimento del servizio di rimozione sono le seguenti:

- Tariffa per dipendenti: € (...);
- Tariffa per non dipendenti: € (...)

Le tariffe potranno essere oggetto di revisione a partire dal terzo anno di concessione, e dovranno essere successivamente garantite per la restante durata del contratto, secondo le modalità esplicitate dal capitolato speciale di gara.

ARTICOLO 5. RISCHIO OPERATIVO E CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art.177 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.36/2023 e s.m.i.) il concessionario assume il rischio operativo legato alla gestione del servizio.



Non è richiesto alcun corrispettivo a titolo di canone per i ricavi e gli introiti derivanti dalla gestione del servizio.

Trova applicazione l'art.192 del Codice per le eventuali necessità correlate al complessivo riequilibrio economico-finanziario dell'assetto della concessione.

ARTICOLO 6. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto dispiegherà i suoi effetti a far data dal giorno (...).

La durata risulta pari ad anni (...), con possibilità di rinnovo per ulteriori anni ... (anche singolarmente considerati).

ARTICOLO 7. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

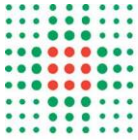
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si indica il codice CIG relativo al presente contratto: (...)

ARTICOLO 8. SUBAPPALTO (SUBCONCESSIONE)

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) n.2. del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 e dell'art.188 del D.Lgs. 36/2023 e stante la dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di gara, per questo contratto **è ammesso/non è ammesso il subappalto.**



ARTICOLO 9. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n.40 del 25.01.2024, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 10. PATTO DI INTEGRITÀ

La violazione da parte dell'Affidatario di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2 del Patto di Integrità accettato in sede di partecipazione alla gara, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione del contratto. Questa amministrazione potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

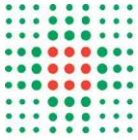
ARTICOLO 11. SPESE DI BOLLO

In merito all'assolvimento dell'imposta di bollo si applicano le disposizioni di cui al comma 10, dell'art.18, del D.Lgs. 36/2023.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'Affidatario è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto, per questo specifico contratto, è dovuto un importo pari ad € (...).

Il pagamento dell'imposta di cui al punto precedente ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Con Provvedimento n 240013 del 28 giugno l'Agenzia delle Entrate individua le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo. Nel dettaglio, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto. Con risoluzione n 37 del 28 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento:



“1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”; “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”; “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

(Solo per le ditte straniere)

Si dà atto che l'imposta di bollo per la stipulazione del contratto è assolta mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501, secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate n.332 del 07.08.2020.

ARTICOLO 12. SPESE DI REGISTRO

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso, e la relativa imposta di registro sarà a carico del Concessionario.

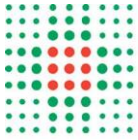
ARTICOLO 13. TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, l'Affidatario dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al punto 29.1 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i



dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

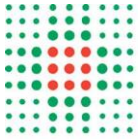
ARTICOLO 13-BIS. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART.28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.lgs. 196/03 (di seguito Codice) le parti si danno reciprocamente atto che l'Azienda (...) è Titolare del trattamento (di seguito anche solo il Titolare). Il Titolare del trattamento, mediante sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nomina l'Affidatario quale Responsabile del trattamento (di seguito anche solo il Responsabile), allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente contratto coerentemente con l'Allegato 1 "Descrizione delle attività di trattamento", parte integrante del presente documento.

Il Responsabile è tenuto a:

1. adottare opportune misure atte al rispetto dei principi del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare;
4. ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. e) del GDPR, ad assistere il Titolare, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti.

In particolare, è fatto obbligo al Responsabile di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare, coerentemente con l'Allegato 2 "Istruzioni per il Responsabile del trattamento



dei dati personali”, parte integrante del presente documento. Inoltre, il Responsabile si impegna a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l’ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile con la sottoscrizione del presente atto s’impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui alle policy privacy adottate dal Titolare e reperibili sul sito istituzionale dell’ente.

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale, ivi compreso il caso di proroghe o rinnovi qualora questi abbiano il medesimo ambito ed oggetto di trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all’articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente accordo, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente atto.

ARTICOLO 14. FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda USL e il concessionario nell’esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello di Bologna

Il presente contratto si compone di **otto** pagine e di **otto** allegati da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente per accettazione
